



MN TAX & LEGAL

NEWSLETTER 36/2021 DEL 13 SETTEMBRE 2021:

- LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI SLEGATI DALL'OGGETTO SOCIALE
- LA CASSAZIONE SULLA CONFIGURABILITA' DELLA FATTISPECIE “*INSIDER DI SE' STESSO*”
- LAVORATORI NO VAX. COME SI DEVE COMPORTARE L'AZIENDA?



MN TAX & LEGAL

Newsletter del 13 settembre 2021

DIRITTO SOCIETARIO

LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI SLEGATI DALL'OGGETTO SOCIALE

Il contratto stipulato dall'amministratore in nome e per conto della società amministrata ed estraneo all'oggetto sociale, non è affetto da nullità: lo ha deciso la Corte di Cassazione con l'ordinanza di 31663/2019, relativamente ad una società che si era resa terza datrice di ipoteca a garanzia di un debito contratto da altra società.

La vicenda trae origine dalla circostanza per cui il datore di ipoteca ha addotto l'insussistenza dell'ipoteca a causa della ritenuta nullità del contratto con il quale l'ipoteca era stata concessa, provocata dal fatto che l'oggetto sociale della società concedente non prevedeva la dazione di ipoteca per debiti altrui.

La Cassazione afferma che occorre distinguere il profilo interno organizzativo della vita sociale da quello esterno, cioè dall'attività che la società svolge rivolta al mercato.

Sotto il profilo dell'organizzazione interna, gli organi sociali devono comportarsi legittimamente e quindi non possono adottare decisioni non conformi all'oggetto sociale.

Se si intendono compiere attività al di fuori dell'oggetto sociale, occorre che l'assemblea dei soci ne effettui preventivamente la modifica.

In mancanza se l'organo amministrativo assume decisioni contrastanti con l'oggetto sociale, gli amministratori si comportano illegittimamente e, quindi, incorrono in responsabilità **verso la società** per i danni che la stessa subisce e si rendono passibili di revoca per giusta causa.

Quanto, invece, al profilo dei rapporti esterni e, cioè, quelli che la società intrattiene all'esterno, contrattando con i terzi, il principio è che gli amministratori hanno un potere generale di rappresentanza della società, nel senso che i terzi non possono sentirsi dire che il contratto stipulato è difettoso per il fatto che in capo all'amministratore che contrattava in nome e per conto della società sussisteva una carenza di potere amministrativo.

Vi è un unico limite, superato il quale l'attività negoziale dell'amministratore non impegna la società rappresentata; è il caso in cui il terzo contraente non solo sappia delle limitazioni ai poteri rappresentativi dell'amministratore societario con cui contrae, ma che anche addirittura agisca a danno della società.



MN TAX & LEGAL

LA CASSAZIONE SULLA CONFIGURABILITÀ DELLA FATTISPECIE “*INSIDER DI SE’ STESSO*”

Nell’ambito del filone giurisprudenziale avente per oggetto talune condotte (illecite) configuranti ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e verificatesi in concomitanza ad un’offerta pubblica di acquisto (OPA) finalizzata al *delisting* della società quotata di riferimento, la Suprema Corte ha confermato la configurabilità del c.d. “*insider di sé stesso*” in considerazione delle seguenti circostanze:

- a) che a fronte del carattere polisenso del termine “*informazione*” (che, ove privilegiata, può essere posta alla base dei reati di abusi di mercato), essa conferma la necessità di rendere oggetto dell’interpretazione l’enunciato normativo nella sua interezza;
- b) che, per la configurazione del reato, la conclusione è fondata su un argomento non condivisibile, dal momento che l’essere in possesso di informazioni “*in ragione*” di determinati ruoli, partecipazioni o attività, ex. art. 184, comma 1, t.u.f. **non orienta in alcun modo l’interprete verso una alterità tra fonte produttiva del fatto conosciuto e soggetto titolare dell’informazione.**

Ciò non toglie che la configurabilità di un abuso di informazioni privilegiate non sussista “*quando la condotta rappresenti la mera attuazione di una decisione economica dell’operatore*”; tuttavia, il fatto di essere uno dei promotori di un’OPA e successivamente approfittare dell’informazione privilegiata per rastrellare i titoli – al fine di ottenere un lucro sul differenziale dei corsi azionari prima e dopo la comunicazione al mercato del lancio dell’offerta – non rientra in tale ipotesi, essendo invece una condotta illecita riconducibile al cd. “*insider di se stesso*”.

[Cass. Pen, Sez. V, 11 agosto 2021, n. 31507](#)

DIRITTO DEL LAVORO

LAVORATORI NO VAX. COME SI DEVE COMPORTARE L’AZIENDA?

La decisione spontanea di un dipendente di non vaccinarsi potrebbe comportare la sua sospensione dalla prestazione lavorativa, in caso di impossibilità di assegnazione a diversa mansione, fermo restando il giudizio del medico aziendale che può ritenerlo inidoneo in base alla tipologia di attività da svolgere ed il rischio di contagio esistente all’interno del contesto lavorativo per sé e per gli altri.



MN TAX & LEGAL

Queste sono le considerazioni che emergono a fronte della decisione assunta dal Tribunale di Roma che ha ritenuto legittimo il comportamento del datore di lavoro che ha sospeso dalla prestazione dalla retribuzione una dipendente che non voleva vaccinarsi.

Nel caso di specie il datore di lavoro non aveva la possibilità di adibire la lavoratrice ad altra mansione e da qui la decisione di sospenderla fino alla cessazione delle restrizioni legate alla diffusione del Covid-19, ovvero, fino ad un eventuale giudizio di idoneità (ad es. nel caso in cui la lavoratrice decida di sottoporsi al vaccino).

La pronuncia del Tribunale di Roma è importante anche alla luce di quanto sta accadendo con il green pass obbligatorio in azienda. L'orientamento della giurisprudenza prevalente è ad oggi a favore, in considerazione anche del fatto che il certificato presenta il vantaggio di poter tutelare la privacy del dipendente da una parte, e permette all'azienda di garantire idonee condizioni lavorative tutelando la salute di tutti i dipendenti.

Naturalmente, il giudizio del medico aziendale è fondamentale ai fini della sospensione anche dalla retribuzione in quanto se un medico ritiene che un dipendente non sia idoneo a svolgere degli incarichi lui assegnati, l'imprenditore può legittimamente rifiutarsi di ricevere la prestazione e congelare lo stipendio.

Lo Studio rimane a disposizione per qualunque ulteriore necessità.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL